

I N D I C E

CAPO I	Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 3
Articolo 1	Oggetto e norme di riferimento	Pag. 3
Articolo 2	Definizioni	Pag. 3
Articolo 3	Finalità	Pag. 4
Articolo 4	Trattamento dei dati personali	Pag. 5
CAPO II	Obblighi per il titolare del trattamento	Pag. 6
Articolo 5	Titolare	Pag. 6
Articolo 6	Responsabile	Pag. 6
Articolo 7	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	Pag. 8
Articolo 8	Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	Pag. 8
Articolo 9	Accesso ai sistemi e parole chiave	Pag. 9
CAPO III	Trattamento dei dati personali	Pag. 9
SEZIONE I	Raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 9
Articolo 10	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 9
Articolo 11	Obblighi degli operatori	Pag. 10
Articolo 12	Informazioni rese al momento della raccolta	Pag. 10
SEZIONE II	Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati	Pag. 11
Articolo 13	Diritti dell'interessato	Pag. 11
SEZIONE III	Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati	Pag. 12
Articolo 14	Sicurezza dei dati	Pag. 12
Articolo 15	Cessazione del trattamento dei dati	Pag. 13
Articolo 16	Limiti alla utilizzabilità di dati personali	Pag. 13
Articolo 17	Responsabilità per danni derivati da trattamento illecito	Pag. 13
SEZIONE IV	Comunicazione e diffusione dei dati	Pag. 14
Articolo 18	Comunicazione e diffusione dei dati	Pag. 14
CAPO IV	Tutela amministrativa e giurisdizionale	Pag. 15
Articolo 19	Tutela	Pag. 15
CAPO V	Norme finali	Pag. 16
Articolo 20	Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti	Pag. 16
ALLEGATO 1	Regolamento fototrappole	

CAPO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, conseguente alla utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, attivati nel territorio del Comune di Tolfa.
2. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente Regolamento, registrano immagini in aree delimitate dalle zone di installazione delle telecamere e possono riprendere, a seconda della posizione, sia i mezzi di trasporto sia i soggetti che transitano nell'area interessata.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni:
 - Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva UE n. 2016/680;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.1.2018, "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
 - D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
 - D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
 - D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per "GDPR": il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, normativa europea in materia di protezione dei dati;

-
- c) per “Impianto di videosorveglianza”: qualunque impianto di ripresa formato da una o più telecamere fisse o mobili, in grado di riprendere e registrare immagini;
 - d) per “banca dati”: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto utilizzati dagli stessi soggetti;
 - e) per “trattamento”: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - f) per “dato personale”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza;
 - g) per “titolare”: l'Ente Comune di Tolfa, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “responsabile”: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - h) per “incaricati”: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - i) per “interessato”: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - l) per “comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) per “diffusione”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n) per “dato anonimo”: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - o) per “blocco”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3

Finalità

1. Attraverso i suddetti impianti di videosorveglianza, il Comune di Tolfa intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali. In particolare:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di

-
- microcriminalità commessi sul territorio comunale assicurando maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e gli edifici pubblici prevenendo, nei loro confronti, eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) controllare determinate aree soggette eventualmente a gettito di rifiuti non conforme alle disposizioni nazionali, regionali e comunali;
 - d) monitorare il traffico veicolare e pedonale;
 - e) tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
 - f) acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali;
 - g) garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
2. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, applicabili al trattamento di dati personali di cui al Regolamento EU 679/2016 (GDPR). Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; pertanto la videosorveglianza comunale è permessa senza necessità di consenso da parte degli interessati. In applicazione dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), il sistema di videosorveglianza e i sistemi informatici utilizzati, sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate o ingrandite. In armonia con il principio di proporzionalità, infine, gli impianti di videosorveglianza sono utilizzati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate inadeguate o inattuabili.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio, gestito dal Comune di Tolfa – Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa e ad altri uffici appartenenti allo stesso Comando, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,

nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Presso la centrale operativa e gli uffici della Polizia Locale, in ambienti ad accesso disciplinato, sono posizionati *monitor* per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Il collegamento all'impianto di videosorveglianza è esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta al Comune di Tolfa, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie dello stesso Comando sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Il Comune di Tolfa può utilizzare impianti di videosorveglianza e fototrappole fissi e mobili che riprendano e registrino immagini che consentano di rilevare la targa dei veicoli in transito e identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese. Il trattamento delle immagini video e fotografiche riprese e scattate dalle cosiddette "foto-trappole" trova una più puntuale disciplina nell'allegato 1, in appendice a questo regolamento.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.ii.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Tolfa, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Titolare

1. Il Comune di Tolfa, nella persona del Sindaco *pro tempore*, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappole di cui al presente regolamento. Al Titolare compete ogni decisione circa le modalità di trattamento e la vigilanza sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.

Articolo 6

Responsabile

1. La nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali è effettuata

-
- con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti ad esso affidati.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, dai provvedimenti del Garante, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
 3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare:
 - a) organizza il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;
 - b) nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati e delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori;
 - d) controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;
 - f) verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
 4. Il Responsabile del trattamento, tenuto conto del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
 5. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR;
 6. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'articolo 36 del GDPR;
 7. Il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.
 8. Con specifico riferimento all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e di fototrappolaggio per finalità di sicurezza urbana si richiamano i principi di cui alle sotto elencate disposizioni normative:
 - D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti

-
- persecutori” convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
 - D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.

Articolo 7

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Comando di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale con apposito atto formale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati a fronte di legittima e ragionevole motivazione, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa e agli altri uffici in cui sono stati attivati i collegamenti col sistema di videosorveglianza comunale, solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 8

Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina con apposito atto formale i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale operativa e nei vari settori operativi del Comando di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dei sistemi di videosorveglianza è riservata agli organi di

Polizia Locale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Il Responsabile, designa e nomina un preposto per la sicurezza degli impianti per le funzioni di protezione e conservazione dei dati nei *server* di registrazione installati presso il predetto Settore.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i preposti, di cui al comma 1, saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Articolo 9

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui al precedente articolo 7.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria *password* di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per ladurata di anni uno.
4. Il preposto per la sicurezza degli impianti del Settore innovazione tecnologica curerà la protezione dei *server* di registrazione da ogni possibile rischio di distruzione, perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati esclusivamente per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento purché connesse e consequenziali alle finalità dianzi specificate;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali

-
- essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
2. I dati personali sono ripresi attraverso gli strumenti degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio comunale.
 3. Gli strumenti degli impianti di videosorveglianza di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su *monitor*.
 4. Le immagini videoregistrate saranno conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, in appositi *server* ubicati presso i locali del Settore sistemi informative e statistica dell'Ente. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

Articolo 11 *Obblighi degli operatori*

1. L'utilizzo del *brandeggio* (spostamento delle telecamere) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12 *Informazioni rese al momento della raccolta*

1. Il Comune di Tolfa, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed alle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679, si obbliga ad

affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree ove avvengono le riprese, ovvero in prossimità di esse e nelle quali sarà riportata informativa sintetica a norma di legge.

Qualora l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e fototrappolaggio rispondesse all'esigenza di preservare/rafforzare la sicurezza urbana nel territorio comunale troveranno applicazione le disposizioni di cui ai sotto elencati provvedimenti:

- D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010);
 - D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
2. Il Comune di Tolfa, nella persona del Responsabile, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'attivazione dei sistemi di videosorveglianza, della loro eventuale implementazione e/o modifica nonché cessazione.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13 *Diritti dell'interessato*

1. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "*Registro delle attività di trattamento e degli accessi*" (cartaceo od informatico), conservato dal Responsabile del trattamento dati, nel quale sono riportati:
1. la data e l'ora d'accesso;
 2. l'identificazione del soggetto autorizzato;
 3. i dati per i quali è richiesto l'accesso;
 4. la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 5. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 6. la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, in forza degli articoli 15-21 del regolamento UE2016/679:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo):
 - c.1) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti in corso dei propri dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - c.2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c.3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Articolo 14
Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10, commi 3 e 4.
2. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, par. 3, lettera c), del GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico il Titolare assistito dal Responsabile della protezione dati (DPO) e dal Responsabile del trattamento dei dati procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali - DPIA (data protection impact assesment) -
Ogniqualvolta un settore comunale implementi la propria dotazione di strumenti di videosorveglianza/fototrappolaggio il responsabile gestionale referente del suddetto settore fornisce sia al Responsabile della protezione dei dati che al Responsabile del trattamento dei dati le informazioni e i dati necessari affinché con il contributo di soluzioni tecniche ed organizzative redatte dai responsabili dei settori coinvolti si proceda ad un'analisi preliminare di impatto ed all'integrazione del DPIA.
Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 15
Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i connessi dati personali sono distrutti.

Articolo 16
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. L'utilizzabilità dei dati trattati è vincolata alla finalità per cui essi sono raccolti e non potranno essere utilizzati per finalità diverse se non per quelle direttamente connesse e consequenziali alle finalità che ne legittima la raccolta.

Articolo 17
Responsabilità per danni derivanti da trattamento illecito

1. La materia di cui al presente articolo è regolamentata dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché dal regolamento UE 2016/679.

Per le finalità di sicurezza urbana si rinvia alle sotto elencate norme:

- D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010);
- D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” (cd. *Decreto sicurezza*), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 18

Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati trattati dal Comune di Tolfa in conseguenza dell'azione delle videocamere dei sistemi di videosorveglianza complessivamente considerati, non potrà avvenire se non nei confronti dei soggetti ai quali il Comune di Tolfa deve comunicarli per effetto di obbligo di legge ovvero adempimento contrattuale oltre che per l'esercizio delle proprie pubbliche funzioni. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 19

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle normative specifiche di riferimento in materia dinanzi richiamate.

CAPO V
NORME FINALI

*Articolo 20
Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti*

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 dello Statuto comunale, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, come stabilita dal comma precedente, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea, in materia di videosorveglianza e di trattamento di dati personali. Le norme di questo regolamento sono altresì soggette ad immediato recepimento dei sopravvenuti atti amministrativi dell'Autorità nazionale di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) modificativi dei contenuti delle disposizioni attualmente in vigore.
5. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.